

STUDIO LEGALE LONGO

Avvocato Edoardo Longo *Patrocinante in*
Cassazione Arbitro presso le Camere di Commercio di Udine, Treviso ,
Belluno, Pordenone , Gorizia

Viale della Libertà, 27 – 33170 PORDENONE tel : 0434-43170 – Fax : 0434-
43130 – cell 338-1637425 – e-mail : longolegal@libero.it - - sito internet :
<http://longolegal.blogspot.com/> -

TRIBUNALE DI UDINE

RICORSO EX ART. 22 e segg. L. 24 novembre 1981, n° 689

Per:

dott. GIORGIO FIDENATO, residente in Arba (PN), alla via G. Pascoli, 19 [CF. FDNGRG61C07F144I] in proprio e quale titolare dell’Azienda agricola “In Trois” (P.IVA 01354300939), con procc. e dom. gli avv.ti Edoardo Longo (C.F. LNGDRD58E12H6SW) e Sandra Cisilino, giusto mandato e procura speciale in calce al presente atto;

Ricorrente

Contro:

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall’ avvocatura della Regione di Trieste.

Resistente

FAX = 0434 / 43130 – P.E.C. = longolegal@pec.it

In punto: annullamento delle ordinanze-ingiunzione n° 067468 e 067472 del 25 settembre 2019 e notificate il 28 settembre 2019.

PREMESSA.

1. La questione che qui si discute riguarda una corretta applicazione del diritto europeo.

2. È utile in questa sede richiamare l'art. 4 del Trattato dell'Unione europea in vigore (d'ora in avanti TUE), ed in particolare il paragrafo 3 che recita "*...In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti da trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione...*".

3. In particolare si vuole mettere in evidenza l'aspetto, legato a questo principio di leale cooperazione, della tutela dei singoli e il primato del diritto U.E..

4. Preliminarmente si vuole subito sgomberare il campo da qualsiasi equivoco che potrebbe scaturire da questa puntualizzazione. Sappiamo benissimo che i giudici nazionali hanno ben presente il principio di leale cooperazione e cosa significhi tale principio. Tuttavia si vuole mettere a conoscenza di questo Giudice l'esperienza storica che il dott. Fidenato ha vissuto fin dal 2010. Infatti il dott. Fidenato è

dal 2010 che cerca di far valere, anche in Italia, il suo diritto a seminare mais OGM nella propria azienda, ma ha trovato sulla sua strada la Regione Friuli Venezia Giulia e lo Stato italiano che hanno cercato in tutti i modi di impedire tale legittima attività. Il dott. Fidenato però compiva tutte le azioni di “disubbidienza civile” perché era profondamente a conoscenza del suo diritto che discendeva dall’applicazione delle norme europee e per questo era convinto che, di fronte ai giudici nazionali, avrebbe sempre trovato la loro competenza nell’applicazione del diritto europeo.

5. Spiace tuttavia informare questo giudice che la realtà non è stata così. Dal 2010 al 2015 compreso, le azioni di “disubbidienza civile” del dott. Fidenato sono state esaminate complessivamente da 41 giudici (GIP, Giudici del Tribunale del riesame, Giudici di Cassazione, Giudici Tar Trieste, Giudici Tar Lazio, Giudici del CdS) i quali a vario titolo e per diverse ragioni hanno sempre dato torto alle obiezioni sollevate dall’attuale ricorrente.

6. Alla prova del diritto europeo, però, tutte queste sentenze negative si sono rivelate errate. Infatti la CGUE con sentenze C-36/11 del 6 settembre 2012; C-542/13 del 8 maggio 2013; C-111/16 del 13 settembre 2017 e C-107/16 del 23 novembre 2017 ha emanato delle interpretazioni del diritto europeo che davano ragione al Fidenato e torto all’azione dello Stato italiano e della Regione Friuli Venezia Giulia nonché alle sentenze dei 41 giudici che a vario titolo si erano pronunciati. La conseguenza fu che il dott. Fidenato è sempre stato assolto nei procedimenti penali che lo hanno visto coinvolto.

7. Giova quindi richiamare brevemente la giurisprudenza europea in merito al principio di leale cooperazione.

8. Il portato maggiormente significativo del principio di leale cooperazione nei confronti della UE risiede nell'obbligo degli Stati di garantire ai singoli la piena efficacia dei diritti attribuiti dal diritto U.E., corollario dell'effettività. Poiché la UE non dispone di strutture coercitive e sanzionatorie oltre ai menzionati doveri di garantire l'effettiva applicazione della normativa europea in capo al legislatore nazionale, specifici obblighi di tutela delle posizioni giuridiche soggettive di derivazione europea gravano sui giudici nazionali, che diventano così giudici decentrati del diritto UE, e sulle pubbliche amministrazioni in senso lato. Questo principio si è sostanziato nella novellata norma sulla responsabilità civile dei giudici del 2015, laddove, proprio nella stretta osservanza del principio della leale cooperazione e del ruolo dei giudici nazionali, è stata introdotta la norma che afferma che è violazione manifesta del diritto (e per questo sanzionabile) l'emanazione di un provvedimento in contrasto con l'interpretazione espressa della Corte di Giustizia europea (comma 3bis dell'art. 2 della L. 117/88).

9. Le ragioni per cui si ritiene doveroso fare questo richiamo al principio di leale cooperazione è dovuto al fatto che si vuole sollecitare codesto Giudice ad attenersi, nell'esame del presente ricorso e nell'emanazione della propria successiva sentenza, al rispetto del diritto UE. Di questo si sta discutendo in questa causa. Il dott. Fidenato ha potuto toccare con mano che in passato, come è

stato dimostrato sopra, 41 giudici a vario titolo non hanno svolto correttamente il loro ruolo. Sentenze emesse da 41 giudici, anche di ultima istanza, che verranno completamente smentite da successive sentenze della Corte di Giustizia europea paiono al ricorrente, più che il frutto di errori giudiziari sempre ammissibili, fraintendimenti del diritto europeo nonché mancato esercizio da parte dei giudici del loro ruolo di custodi ed esecutori del diritto europeo. Ed è stato questo il motivo che ha spinto il ricorrente a citare in giudizio 6 giudici della Corte di Cassazione per non aver rispettato nel 2015 il loro obbligo di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE). E recentemente ad attivare un'azione di responsabilità contro tre Giudici del TAR Trieste perché nel 2014 hanno emesso una sentenza che era in totale contrasto con manifesti e chiari pronunciamenti della CGUE. Tali azioni sono state iniziate non tanto per uno spirito di legittima "vendetta personale", ma perché non si ritiene ammissibile che 41 giudici nazionali sbaglino così clamorosamente, e sempre contro egli stesso, nell'applicazione di norme del diritto europeo!!! Era necessario porre un monito a questa inspiegabile erroneità a senso unico nell'applicazione del diritto europeo.

10. A tal fine si sottolinea che la protezione del singolo beneficiario dei diritti di provenienza europea è attuabile tramite 3 strumenti: efficacia diretta, interpretazione conforme e risarcimento del danno patito a causa dell'illegittimo comportamento dello Stato.

11. In questa causa si dovrà decidere su una questione di efficacia diretta che riguarda un diritto previsto e protetto dai Trattati europei, come si andrà ad argomentare. Si chiederà pertanto di attivare lo strumento dell'efficacia diretta. Per efficacia diretta si intende la possibilità di invocare direttamente davanti ad un giudice nazionale una norma europea, chiedendo il riconoscimento dei diritti in essa contenuti. Se vi sono dubbi circa l'attribuzione di questi diritti, il Giudice nazionale, in qualsiasi grado, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, può, ai sensi del 2° comma dell'art. 267 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (in seguito TFUE), domandare alla CGUE di pronunciarsi sulla questione.

FATTO

12. L'odierno ricorrente è titolare di una azienda agricola denominata "In Trois" che coltiva i fondi rustici di sua proprietà e di terzi siti in comune di Fanna (PN), Vivaro (PN), Mereto di Tomba (UD) e Colloredo di Montealbano (UD) a mais e cereali (**All. 1**).

13. Dal 2010 il ricorrente ha cercato di coltivare nella propria azienda varietà di mais OGM MON810 iscritte nel catalogo comune europeo. Tale iniziativa trovava i suoi presupposti nell'ambito della disciplina comunitaria di cui alla Direttiva 2001/18/CE del 2001 e nel Reg. (CE) 1829/2003.

14. Sin dall'inizio tale sua attività è stata pesantemente ostacolata dalla Autorità dello Stato italiano e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

15. Per la semina del mais OGM MON810 del 2010 il ricorrente venne tratto in giudizio per aver violato le disposizioni contenute all'art. 1 del d. lgs. 212/2001 (**All. 2**).

16. Tuttavia con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (in prosequo CGUE) C-36/11 del 6 settembre 2012 e sua successiva ordinanza C-542/12 del 8 maggio 2013, la pretesa della Stato membro italiano di sottoporre la possibilità di semina di mais OGM ad un'ulteriore autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa, venne considerata non conforme al diritto europeo.

17. Di fronte al perdurante comportamento ostativo dello Stato italiano e della regione Friuli Venezia Giulia, il dott. Fidenato comunicò alla Commissione europea la situazione che si era venuta a creare in Italia (**All. 3**).

18. In risposta, il Direttore generale della Direzione Generale Salute e Consumatori scriveva all'ambasciatore italiano (**All. 4**) che *"...fin tanto che la direttiva 2001/18/CE non sarà modificata a tale effetto, non consente agli Stati membri di vietare la coltivazione di OGM per motivi diversi dal sussistere un grave rischio per la salute o l'ambiente. (...). L'obbligo di notifica di tali misure alla Commissione europea deriva inoltre dalla direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche..."*.

19. Di fronte alla determinazione del dott. Fidenato di procedere alle semine di mais OGM, nel 2011 il Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia si apprestò ad approvare la proposta di legge regionale 136. In previsione dell'approvazione il ricorrente inviò una lettera (**All. 5**) a tutti i consiglieri regionali di non approvare tale proposta, in quanto in contrasto con il diritto comunitario, allegando copia della lettera di cui All. 4.

20. La risposta del Consiglio regionale fu, invece della scelta auspicata e caldeggiata dal ricorrente, l'approvazione della L.R. n. 5/2011 che prevedeva, all'art. 2, il divieto di seminare OGM in FVG (**All. 6**).

21. Con lettera del 20 luglio 2011 la Commissione rispose alle varie denunce e richieste di intervento (**All. 7**) segnalando, fra le altre cose che *"...La Corte di Giustizia ha già considerato che l'adozione di regolamenti tecnici in violazione dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE costituisse un vizio procedurale che rendeva tali regolamenti nulli o privi di effetto giuridico rispetto a terzi. Di conseguenza, se una persona fa giustamente valere la violazione di quest'obbligo innanzi ad un tribunale nazionale, tale tribunale può rifiutare di applicare il regolamento tecnico nazionale che non sia stato notificato..."*.

22. Va segnalato che, dopo le sentenze della CGUE di cui al punto 16, la Commissione europea decise di aprire una procedura EU-Pilot 3972/12/SNCO (**All. 8**) sulla corretta applicazione del diritto europeo. Tra i vari quesiti, la Commissione chiese *"...La legge regionale n. 5*

dell'8 aprile 2011 adottata dalla regione Friuli-Venezia-Giulia è ancora in vigore? In caso di risposta affermativa si prega di fornire il testo di tale disposizione. Tale disposizione è stata notificata alla Commissione e, in caso di risposta negativa, perché non lo è stata?...).

23. *Alla sollecitazione della Commissione europea di cui al punto precedente la Regione FVG rispose con lettera prot. N. 8336/P di data 11/1/2013 (All. 9) sostenendo, fra le altre, che "...non è stato adottato alcun atto regolamentare in attuazione della legge regionale 5/2011, ai sensi dell'art. 9 della legge medesima. Il divieto di coltivazione di OGM, di cui al precitato articolo 2 della L.R. 5/2011 non ha concretamente avuto alcuna applicazione, non è stata accertata alcuna violazione del divieto e non sono state erogate alcuna sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 8 della legge medesima. Si precisa infine che la L.R. 5/2011 non è stata notificata alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi delle società d'informazione non avendo riscontrato richiami ai contenuti della medesima nelle disposizioni comunitarie citate...".*

24. *L'attuale ricorrente, di fronte alla risposta delle Regione FVG di cui al punto precedente, attraverso una raccomandata (All. 10) comunicò alla Commissione, fra le altre, che "...Contrariamente a quanto dichiarato nella nota del Segretario generale del 11 gennaio 2013, la Regione FVG il 13 dicembre 2012 con delibera di Giunta n.*

2239 (**All. 11**), ha approvato un regolamento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 8 aprile 2011 n. 5. La nuova Giunta Regionale, appena insediatasi, si è resa conto di tale circostanza e, intuendo la pericolosità della delibera 2239/2012, con propria delibera n° 879 del 17/5/2013 (**All. 12**) revocava la delibera 2232/2012...".

25. Con nota dell'8 luglio 2013 (**All. 13**) la Commissione europea in risposta alla lettera del Fidenato di cui all'All. 10, rispose, fra le altre cose, che la Regione FVG ha dichiarato che la L.R. 5/2011 "...non è stata notificata alla Commissione in quanto regola tecnica ai sensi della Direttiva 98/34/CE...".

26. Con sentenza n° 614/2013 del Tribunale penale di Pordenone del 17 luglio 2013 (**All. 14**), il ricorrente venne prosciolto da ogni imputazione perché seminare varietà di mais OGM iscritte nel catalogo comune europeo nel diritto italiano "...non è reato...".

27. Nell'anno 2013, pertanto, si venne a determinare un periodo di tempo in cui ci sarebbe stata piena e totale libertà, da parte di un agricoltore italiano, di poter seminare il mais OGM MON810. È ovvio che tale possibilità fu solo potenziale in quanto non vi era sul mercato italiano disponibilità di seme di mais OGM in quanto il seme viene prodotto nell'anno precedente alla stagione di semina. Nella stagione di semina del 2012 non era prevedibile che nel 2013 fosse stato possibile in Italia seminare mais OGM MON810.

28. Inoltre il 12 luglio 2013 il governo italiano adottò un decreto di divieto provvisorio di 18 mesi di semina di mais OGM MON810

invocando misure di emergenza sulla scorta di quanto previsto all'art. 34 del Reg. (CE) 1829/2003.

29. Detto decreto venne impugnato al TAR Lazio da parte del dott. Giorgio Fidenato con udienza di discussione nel merito fissata per il 9 aprile 2014. Il contenzioso assunse il n. 10320/2013 RG.

30. Si sono succedute ulteriori comunicazioni tra il ricorrente e la Commissione europea. Vale la pena mettere in evidenza una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (**All. 15**) con la quale la Regione FVG veniva informata che la Commissione europea aveva preannunciato l'immediata apertura di una procedura d'infrazione sull'argomento OGM, perché non soddisfatta delle risposte avute dagli organi italiani e regionali competenti.

31. In pendenza della preannunciata procedura d'infrazione, il Consiglio regionale volle approvare un disegno di Legge teso a modificare la L.R. 5/2011, che prevedeva la reintroduzione di un divieto di coltivazione di piante OGM. A fronte di un tanto, il ricorrente inviò una comunicazione a tutti i Consiglieri regionali (**All. 16**), nella quale invitava motivatamente tutti i consiglieri regionali a non approvare la prospettata modifica, spiegando le ragioni di conflitto normativo che si sarebbero venute a creare.

32. Nonostante l'invito di cui al punto precedente, i Consiglieri Regionali, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea della modifica delle L.R. 5/2011 che prevedevano la reintroduzione del divieto di semina di piante OGM, approvarono

l'art. 1 della L.R. 5/2014 (**All. 17**) che introduceva un divieto provvisorio di semina di piante OGM per 1 anno.

33. Nonostante questa nuova norma entrata in vigore immediatamente, il ricorrente, con nota del 16/4/2014 (**All. 18**) inviata a diversi soggetti, manifestava la sua volontà per il 2014 di procedere alla semina di mais OGM, chiedendo di disapplicare la contestata norma dell'art. 1 della L.R. 5/2014.

34. Oltre alla missiva all. 18, il ricorrente intervenne di nuovo presso i Consiglieri regionali con una missiva del 30-4-2014 (**All. 19**) con la quale chiedeva loro di disapplicare, per quanto di loro competenza l'art. 1 della L.R. 5/2014 perché palesemente in contrasto con le norme europee.

35. In questa situazione di conflitto fra la normativa regionale e comunitaria il ricorrente procedeva alla semina dei suoi appezzamenti siti in Vivaro (PN), Mereto di Tomba (PN) e Colloredo di Montealbano (PN), dandone varie comunicazioni, ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 30 del d. lgs n. 224/2003 (**All. 20**).

36. In data 26 giugno 2014, sono stati notificati al ricorrente dott. Fidenato, 4 ordinanze di rimozione delle condizioni che determinano l'inosservanza del divieto di coltivazione del mais OGM di cui all'art. 1 della L.R. 5/2014 (**All. 21**).

37. Poiché il dott. Fidenato ha considerato questi provvedimenti illegittimi, il 1 luglio 2014 venne proposto formale ricorso al TAR di Trieste (**All. 22**). Si incardinò il contenzioso n° 258/2014 R.R.

38. Con sentenza n° 146/2015 la prima sezione del TAR Trieste respingeva il ricorso, stabilendo l'integrale compensazione delle spese **(All. 23)**.

39. Contro la sentenza del TAR di Trieste 146/2015, si propose formale ricorso al C.d.S. **(All. 24)**. Il contenzioso assunse il n° 3054/2015 (Per la cronaca, con sentenza 803/2019 del gennaio 2019 il CdS **(All. 25)**), in riforma della sentenza del TAR di Trieste, accolse la richiesta dell'appellante e condannò la convenuta, oltre al risarcimento del danno, anche alla rifusione delle spese legali).

40. La proposta di modifica della L.R. 5/2011 di cui al punto 31 del presente ricorso, trattandosi di norma tecnica ai sensi della direttiva 98/34/CEE, venne trasmessa alla Commissione europea per l'analisi del caso.

41. La Commissione europea, nei tre mesi post notifica non reagì e pertanto la Regione portò in approvazione la norma che introduceva un divieto di semina di piante OGM su tutta la Regione Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento, introdotto dall'art. 2, comma 26, lett. A) della L.R. 4 agosto 2014 n° 15 aggiunse alla L.R. 5/2011 l'articolo 2.1., comma 1 nel quale venne previsto il divieto di semina di piante OGM su tutta la Regione.

42. Nonostante questo divieto il ricorrente, su terreni da lui condotti nel Comune di Colloredo di Montealbano, il 14 settembre 2014 provvide a seminare mais OGM su una superficie di 60 mq.

43. Per questo motivo il ricorrente ricevette un verbale di accertamento n° 24/2014 Reg. Strutt. redatto in data 13 novembre 2014 nel quale gli venne contestato la violazione del comma 1 dell'art. 2.1. della L.R. 5/2011.

44. Il ricorrente il 7 dicembre 2014 provvide a depositare delle memorie difensive nelle quali espose le ragioni per cui riteneva che la novellata L.R. 5/2011 contrastava con norme di carattere costituzionale e di natura europea e per questo chiedeva l'annullamento del verbale di accertamento di cui al punto precedente.

45. Anche nell'anno 2015 il ricorrente seminò, nei terreni da lui condotti a Colloredo di Montealbano, mais OGM mon810 anche se era in vigore il divieto della L.R. 5/2011.

46. Per questo motivo ricevette i verbali di accertamento n° 18 e 19 in data 11 agosto 2015.

47. A tali verbali, il ricorrente oppose delle memorie difensive del 5/10/2015 nelle quali espose gli stessi concetti esposti nelle memorie di cui al punto 44).

48. Il 28 settembre 2019 al ricorrente venne notificata l'Ordinanza-Ingunzione n° 067468, che si riferisce alla violazione commessa nel 2014 (**All.26 e 27**); e la n° 067472 che si riferisce alla violazione commessa nel 2015 (**All. 28 e 29**). Con tali ordinanze la Regione chiede al ricorrente il pagamento della somma complessiva di €

10.038,00 (10.000,00 € di sanzione e 38,00€ di spese di notifica) quale sanzione per la violazione del divieto.

49. Avverso le Ordinanze-Ingiunzioni si propone ricorso per l'annullamento per le seguenti ragioni che si andranno ad illustrare nella parte di diritto.

IN DIRITTO

In via pregiudiziale

I Motivo di ricorso: violazione del punto 68 del Parere 1/09 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea(seduta plenaria) dell'8 marzo 2011 e del punto 100, 101, 102, 103 e 104 della sentenza della CGUE del 3-10-2013 C-583/11 P e conseguente violazione degli art. 11 e 117, comma 1, Costituzione.

50. Ai fini di individuare il quadro giuridico di riferimento del I motivo di ricorso è necessario indicare quanto è previsto al 2° comma dell'art. 19 del TUE. In detta norma è previsto che uno Stato membro è tenuto ad attivare "*...i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione...*".

51. Detto in altre parole, se uno Stato membro (o una Regione) emana una legge che regola un settore disciplinato dal diritto dell'Unione (nel nostro caso la Regione ha istituito un divieto di semina=un divieto alla libera circolazione della merce "seme di mais OGM autorizzato"), dovrebbe garantire, ai sensi del richiamato

articolo del TUE, al singolo individuo di impugnare direttamente di fronte ad un giudice, la legge che lui ritenesse non essere conforme al diritto europeo.

52. Nel fatto è stato messo in evidenza che il ricorrente si è più volte rivolto ai Consiglieri regionali affinché non votassero la variazione della L.R. di cui si discute perché motivatamente ritenuta non conforme alle norme del diritto europeo, senza ricevere dai legislatori regionali alcuna considerazione.

53. Ma tale comportamento da parte dell'autorità politica ed amministrativa della Regione Friuli Venezia Giulia collide con quanto stabilito dalla norma del TUE citata. In altre parole, per il principio di leale collaborazione che deve sussistere fra gli Stati membri e gli organi della Unione europea, la Regione Friuli Venezia Giulia avrebbe dovuto prevedere nel proprio ordinamento giurisdizionale una norma che desse la facoltà ad un cittadino di ricorrere direttamente contro una legge che venisse ritenuta collidere con il diritto europeo.

54. A questo proposito giova riportare quanto previsto al punto 68 del Parere 1/09 della Corte e ai punti 100, 101, 102, 103 e 104 della sentenza della CGUE C-583/11 P.

- a. **punto 68:** *“...Parimenti, occorre rilevare che spetta agli Stati Membri, in particolare, in forza del principio di leale cooperazione, enunciato dall'art. 4, n. 3, primo comma, TUE, garantire, ciascuno sul proprio territorio l'applicazione e l'osservanza del diritto dell'Unione (v., in*

*tal senso, sentenza 16 luglio 1998, causa C-298/96, Oelmühle e Schmidt Söhne, racc. pag. I-4767, punto 23). Inoltre in forza del secondo comma di questa disposizione, gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. **In tale cornice spetta agli organi giurisdizionali nazionali e alla Corte garantire la piena applicazione dei diritti che i soggetti dell'ordinamento ricavano dal medesimo** (v., in tal senso, sentenza 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet, Racc. pag. I-2271, punto 38 e giurisprudenza ivi citata)...”;*

*b) Punto da 100 a 104.”... **100.** Pertanto spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva (citate sentenze Unió de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 41, e Commissione/Jégo-Quéré, punto 31). **101.** Siffatto obbligo degli Stati membri è stato ribadito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ai sensi del quale essi «stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione». **102.** A tal proposito,*

*in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia, compete all'ordinamento giuridico interno di ciascuno stato membro, designare, nel rispetto delle esigenze richiamate ai punti 100 e 101 della presente sentenza nonché dei principi di effettività e di equivalenza, i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 15 aprile 2008, Impact, C-268/06, Racc. pag. I-2483, punto 44 e giurisprudenza ivi citata; del 26 gennaio 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, C-118/08, Racc. pag. I-635, punto 31, nonché del 18 marzo 2010, Alassini e a., da C-317/08 e C-320/08, Racc. pag. I-2213, punti 47 e 61). **103.** In merito ai mezzi di ricorso che devono essere previsti dagli Stati membri, sebbene il Trattato FUE abbia istituito un certo numero di azioni dirette che possono essere eventualmente esperite dalle persone fisiche e giuridiche dinanzi al giudice dell'Unione, né il tale Trattato né l'art. 19 TUE hanno inteso creare mezzi di ricorso esperibili dinanzi ai giudici nazionali al fine di salvaguardare il diritto dell'Unione che siano diversi da quelli già contemplati dal diritto nazionale (sentenza del 13 marzo 2007, Unbet, C-432-05, Racc. pag. I-2271, punto 40). **104.** La situazione sarebbe diversa soltanto se*

nell'ordinamento nazionale in questione, considerato nel suo complesso, risultasse che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'unione o, ancora, se l'unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo fosse quello di commettere violazioni del diritto (v., in tal senso, sentenza Unibet, cit., punti 41 e 64 nonché giurisprudenza ivi citata)...”

55. Esaminato il contenuto dei punti delle sentenze citate e il fatto come si è sviluppato, pare del tutto evidente che la formale violazione della norma prevista al comma 1 dell'art. 2.1. della L.R. 5/2011 da parte del ricorrente, non possa essere considerata come tale, ma vada ricondotta alla mancata attuazione nel proprio ordinamento giuridico da parte della Regione Friuli Venezia Giulia di quanto previsto al secondo comma del paragrafo 1 dell'art. 19 TUE. Detto in altre parole non è stata commessa alcuna violazione del comma 1 dell'art. 2.1. della L.R. 5/2011 in quanto il fatto si è svolto nella cornice delineata dal punto 104 della citata sentenza C-583/11 P della CGUE. Il ricorrente le ha provate tutte per poter vedere garantito il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, ma, poiché non ha ottenuto alcuna risposta dalle competenti istituzioni, non gli è rimasto altra soluzione che quella di violare il diritto per poter adire ad un giudice.

56. Alla luce di quanto sopra non sussiste pertanto alcuna violazione della normativa regionale citata in quanto la violazione da parte del ricorrente è stata strumentale per adire ad un Giudice per poter discutere della legittimità europea della norma sulla coesistenza. Per tale motivo vanno annullate le ordinanze-ingiunzione opposte.

Nel merito

Il Motivo di ricorso. Violazione dell'art. 26 del TFUE; violazione dell'art. 22 della direttiva 2001/18/CEE; violazione dell'art. 34, 35 e 36 del TFUE e conseguente violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.;

57. Nell'affrontare la questione della violazione del comma 1 dell'art. 2.1. della L.R. 5/2011, ci troviamo di fronte ad un divieto di seminare una pianta OGM.

58. Si prenda atto che l'autorità irrogante la sanzione non ha messo in dubbio la liceità del seme di mais OGM seminato, in quanto trattasi di seme di varietà di mais OGM regolarmente iscritto nel Catalogo comune europeo di specie di piante agricole. Quindi, dal momento della decisione della Commissione europea del 1998 che autorizzava l'immissione in commercio (che comprendeva anche la possibilità di seminarlo) del mais MON810, tale prodotto era liberamente seminabile in tutti gli Stati membri.

59. Infatti lo stato giuridico di una merce all'interno dello spazio economico della UE è quello della sua libera e piena circolazione (vedi art. 26 del TFUE citato).

60. Pertanto, dal momento della sua autorizzazione all'immissione in commercio del MON810, ai sensi dei trattati dell'Unione europea, il MON810 doveva essere liberamente seminabile in tutta Europa (a questo proposito va precisato che il termine frontiere utilizzato nell'art. 26 TFUE non è sinonimo di confine, bensì di ostacoli di tipo fisico, tecnico o giuridico alla libera circolazione delle merci).

61. Questo concetto è stato ribadito anche dalla sentenza C-36/11 del 6-09-2012 della CGUE: ai punti 63, 64 e 65 che si riportano integralmente, la Corte ha stabilito che:

“... 63 Il regolamento n. 1829/2003 enuncia, al considerando 1, che la libera circolazione degli alimenti e dei mangimi sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno. L'articolo 19, paragrafo 5, del medesimo regolamento precisa che l'autorizzazione concessa conformemente alle procedure di quest'ultimo è valida in tutta l'Unione.

64 Da parte sua, la direttiva 2002/53 enuncia, al considerando 11, che è necessario che le sementi e le piante alle quali si applica tale direttiva possano essere commercializzate liberamente all'interno dell'Unione dal momento della loro inserzione nel catalogo comune. Il suo articolo 16, paragrafo 1,

prescrive, di conseguenza, agli Stati membri di vigilare affinché, con effetto a partire dalla data di pubblicazione nel catalogo comune, le sementi delle varietà ammesse in applicazione delle disposizioni di detta direttiva non siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per quanto concerne la varietà.

65 Risulta, quindi, che il regolamento n. 1829/2003 e la direttiva 2002/53 mirano entrambi a consentire il libero impiego e la libera commercializzazione degli OGM sull'intero territorio dell'Unione, in quanto autorizzati conformemente al primo e iscritti nel catalogo comune in applicazione della seconda.”.

62. Un tanto era ed è ribadito anche all'art. 22 della stessa direttiva 2001/18/CE la dove viene precisato che *“...Fatto salvo l'articolo 23, gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della presente direttiva.”.*

63. La libera circolazione delle merci all'interno dello spazio economico europeo è inoltre rafforzato da divieti alle restrizioni quantitative e/o misure ad effetto equivalente previsti dagli art. 34 e 35 del TFUE. In particolare la Corte di Giustizia europea (vedi sentenza nella causa 80/77 e 81/77 del 20-4-1978) ha stabilito che *“...Il divieto di restrizioni quantitative e misure ad effetto equivalente (...) costituisce il principio fondamentale della libera circolazione intracomunitaria delle merci ed è norma essenziale per la realizzazione degli obiettivi del mercato comune...”.*

64. Nella sentenza della Corte di Giustizia n° 256/06, il divieto all'uso di una merce (nel caso della sentenza erano le pellicole colorate da usare sulle automobili; per trasposizione qui si intende il mais OGM MON810 per essere seminato) è una misura ad effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata ai sensi dell'art. 34 del TFUE.

65. Un tanto era stato ribadito allo Stato italiano anche dal Direttore Generale della Direzione Generale Salute e Consumatori della Commissione europea (vedi all. 4) nella sua missiva del marzo 2011.

66. I destinatari del divieto di restrizioni quantitative sono gli Stati membri, ovvero qualsiasi istituzione pubblica coinvolta nella gestione della tematica OGM (vedi sentenza della Corte di Giustizia europea C-1/90 e C-176/90 del 25/7/1991).

67. Ovviamente il TFUE prevede anche delle deroghe alla libera circolazione. All'art. 36 vengono elencati i motivi per cui si può derogare ad un principio fondamentale previsto nei trattati dell'Unione europea. Tuttavia, la sua collocazione sistematica indica che la competenza lasciata agli Stati membri non costituisce una riserva assoluta di sovranità e quindi non attribuisce loro una competenza esclusiva. Si crea invece un ambito normativo in cui possono coesistere misure UE di armonizzazione e protezione uniforme e norme nazionali derogative, nel rispetto del coordinamento con le convenzioni internazionali stipulate.

68. Infatti la C.G. (vedi sentenze C-182/82 del 26-11-1985, Mirò; sentenza C-333/08 del 28/01/2010, Repubblica Francese) ha stabilito che *“...spetta alla Corte di Giustizia valutare la necessità degli ostacoli che gli Stati frappongono a importazioni, esportazioni e transito, poiché l'art. (36 del TFUE n.d.r.) non ha lo scopo di riservare agli Stati membri la competenza esclusiva nelle materie indicate e le legislazioni nazionali devono rispettare i limiti stabiliti del diritto UE...”*.

69. Sempre la Corte di Giustizia ha stabilito anche che (vedi sentenza 7/61 del 19/12/1961, Carni suine e prodotti derivati; C-238/82 del 7/2/1984, Duphar; C-288/83 dell'11-6-85 Irlanda) *“...Non rientra nelle deroghe la protezione degli interessi economici degli Stati, poiché le ipotesi previste nell'art. 36 non hanno carattere economico...”*.

70. Infine la Corte di Giustizia ha stabilito che (vedi sentenza C-29/72 del 14-12-1972) *“...la norma ha carattere eccezionale in quanto deroga al principio fondamentale dell'abolizione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri...”*.

71. In quest'ottica di deroga al principio generale, vanno intesi la clausola di salvaguardia di cui all'art. 23 della direttiva 2001/18/CEE e le misure di emergenza di cui all'art. 34 del Reg. (CE) 1829/2003. Questi strumenti derogativi del principio generale possono essere attivati anche dopo che un OGM ha ottenuto una regolare

autorizzazione, qualora vengano rilevate problematiche inerenti alla salute umana, degli animali e dell'ambiente.

72. Tuttavia la Corte di Giustizia ha stabilito che (vedi sentenze C-231/83 del 29/1/1985, Cullet; C-358/95 del 13-3-1997, Morellato; punto 90 della sentenza C-333/08 del 28/01/2010 Repubblica francese) “...l'onere di provare che l'eccezione al principio della libera circolazione delle merci consentita in base all'art. 36, spetta alle autorità nazionali che devono dimostrare di aver rispettato il principio di proporzionalità rispetto allo scopo perseguito...”.

73. Il provvedimento di divieto della semina di cui al comma 1 dell'art. 2.1. della L.R. 5/2011 è stato preso sulla scorta di quanto previsto al paragrafo 2.4. della Raccomandazione 2010/C 200/01 della Commissione del 13 luglio 2010 “...recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche...” che prevede la possibilità per gli stati membri di escludere la coltivazione di OGM da aree (<zone senza OGM>).

74. La Raccomandazione ha ribadito al 4° comma del paragrafo 1.2. che “...Poiché nell'Unione europea possono essere coltivati solo OGM autorizzati (¹) e gli aspetti ambientali e sanitari sono già contemplati dalla valutazione del rischio ambientale della procedura di autorizzazione dell'UE, restano da affrontare nel quadro della coesistenza soltanto gli aspetti economici connessi alla commistione tra colture transgeniche e non transgeniche...”.

75. Nel ricordare la differenza di peso giuridico tra una previsione normativa contenuta in una Raccomandazione rispetto ad una contenuta in una Direttiva o in un Regolamento, si vuole mettere in evidenza la contraddizione tra quanto può essere previsto in base al punto 2.4. della Raccomandazione citata e quanto previsto nei Trattati e nella copiosa mole di sentenze della CGUE.

76. Se da una parte una sentenza della CGUE ha stabilito che “... *Non rientra nelle deroghe la protezione degli interessi economici degli Stati, poiché le ipotesi previste nell'art. 36 non hanno carattere economico...*”, dall'altra abbiamo una Raccomandazione che permette di vietare la libera circolazione della merce “seme di mais OGM MON810” sulla base degli “...*aspetti economici connessi alla commistione tra colture transgeniche e non transgeniche...*”. La contraddizione appare evidente tra quanto parrebbe permesso ai sensi del punto 2.4. della Raccomandazione citata e quanto non è permesso in base agli articoli 34, 35 e 36 del TFUE. La questione andrà affrontata alla radice chiamando in causa la CGUE in base all'art. 267 del TFUE. Resta il fatto che una norma di un trattato ha prevalenza su quanto stabilisce una Raccomandazione e anche per questo motivo vanno annullate le ordinanze ingiunzioni.

III Motivo di ricorso: violazione di legge per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1 e 2, lett. e) Cost., ed eccesso di potere per sviamento; violazione art. 3 della costituzione. Violazione dell'art. 23 della Cost.; violazione dell'art. 844 del C.C..

78. Il divieto regionale di coltivazione di piante OGM ancorché autorizzate, introdotto sulla base della richiamata raccomandazione, comporta conseguenze su altri piani giuridici.

79. Al fine di meglio comprendere le implicazioni giuridiche del divieto regionale, è necessario fare un ragionamento sul concetto di coesistenza così come viene interpretato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. In sintesi la Regione si è sentita legittimata nell'adottare un provvedimento di divieto nei confronti della possibilità di seminare mais OGM sull'intero territorio regionale, perché tale provvedimento è stato preso nell'ambito di una normativa più generale di adozione delle misure di coesistenza di cui all'art. 26bis della Direttiva 2001/18/CEE. Sulla base di quell'articolo è stata elaborata la Raccomandazione citata, la quale permette ad un Stato membro di giungere anche alla creazione di zone libere da OGM e, quindi, di conseguenza, offre la possibilità di vietare, per determinate ragioni, la possibilità di seminare mais OGM.

80. Al fine di comprendere meglio i ragionamenti che si andranno a compiere è necessario chiarire il concetto di coesistenza e che significato ha in agricoltura.

81. Nel documento *“Best practice documents for coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming: maize crop production”* (All. 30), predisposto dall'ECob sulle migliori pratiche di coesistenza delle varie tipologie di mais coltivato, a pag. 15 troviamo la seguente definizione del significato generale del termine

coesistenza:”...*Per coesistenza si intende la capacità degli agricoltori di scegliere tra la coltivazione di piante geneticamente modificate (GM) o non GM in conformità con la pertinente legislazione sul emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati, sulla legislazione dei mangimi e sui requisiti di etichettatura degli Organismi Geneticamente Modificati stabiliti dalle normative...*”¹

82. In altre parole, per coesistenza si intende la pratica agricola di coltivare, nella stessa area, piante della stessa specie ma con caratteristiche qualitative differenti o destinate a differenti mercati senza che vi sia mescolamento delle caratteristiche delle stesse che porterebbe, di conseguenza, ad un deprezzamento del valore economico delle produzioni stesse.

83. Ad un'attenta e non preconcetta analisi del comma 1 dell'art. 26 bis della direttiva 2001/18/CE, al di là del fatto che gli Stati membri possono adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, non è indicato a carico di chi siano poste queste misure necessarie per raggiungere tale scopo.

84. È incontestabile che i coltivatori di OGM non hanno alcuna necessità di evitare la presenza involontaria di OGM nei loro prodotti perché lo etichetteranno come tale. Il consumatore quindi sarà pienamente consapevole di consumare prodotti OGM.

¹ *Coexistence refers to the ability of farmers to choose between the cultivation of genetically modified (GM) crops or non-GM crops, in compliance with the relevant legislation on the release of genetically modified organism into environment, food and feed legislation and the labelling requirements for GM organism established by those legal acts.*

85. Nell'ambito della coesistenza, tutte le tipologie di coltivazione hanno pari dignità, in ossequio all'art. 3 della Costituzione. In altre parole, in ossequio a tale principio, significa che gli interessi economici di coloro i quali coltivano piante OGM hanno pari dignità degli interessi economici di coloro i quali coltivano le colture con metodo tradizionale o biologico.

86. Nell'ambito della norma di cui all'art. 26bis della richiamata direttiva non è stabilito quali sono i soggetti che devono farsi carico delle misure atte ad evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. Detto in altre parole nel richiamato art. 26bis non è stabilito che i coltivatori di piante OGM devono farsi carico delle misure atte ad evitare la presenza involontaria in altri prodotti, ovvero che i coltivatori di piante OGM devono essere caricati di doveri positivi per tutelare l'interesse economico di coloro i quali coltivano in maniera convenzionale o biologica. Pare al ricorrente che detto obbligo a carico di coloro che coltivano piante OGM non è conforme all'art. 23 della Costituzione, il quale stabilisce che non possono essere imposte prestazioni personali o patrimoniali.

87. In Friuli Venezia Giulia, come in Italia, come in tutta Europa e nel resto del mondo, da sempre gli agricoltori praticano la coesistenza tra diverse tipologie di coltivazioni. Così accade che, se un agricoltore vuole coltivare mais a granella bianca sa che, se a fianco del suo terreno viene coltivato mais a granella gialla, una certa percentuale della granella delle sue piante, in seguito alla fecondazione incrociata,

diventerà gialla (con il conseguente deprezzamento commerciale) per il fenomeno genetico della dominanza dei caratteri.

88. Come si può osservare dal caso pratico riguardante una cooperativa del FVG (**All. 31**), le pratiche di gestione della coesistenza regionali (così come quelle nazionali, europee e mondiali) prevedono che il coltivatore che vuole coltivare mais a granella bianca dovrà adoperarsi affinché il suo mais “...non dovrà essere contaminato da mais giallo per più del 5%, altrimenti non potrà essere considerato mais bianco...”. Ogni agricoltore che semina il mais a granella bianca sa che, per contenere il deprezzamento commerciale derivante dalla commistione entro percentuali concordate, dovrà adottare delle opportune tecniche di coltivazione per limitare il deprezzamento commerciale derivante dalla commistione che **non prevedono però, nella maniera più assoluta, la possibilità di caricare di doveri positivi il coltivatore di mais ibrido a granella gialla al suo fianco, né, tanto meno può impedirgli di seminare mais a granella gialla sul suo terreno** pur sapendo che da quella coltivazione proviene la fonte di commistione che provocherà il deprezzamento commerciale della sua coltivazione.

89. Stessa cosa accade se un agricoltore vuole seminare mais waxy (mais per l'industria amidacea) accanto al mais ibrido giallo per uso zootecnico il quale, se feconda gli ovuli contenuti sull'infiiorescenza femminile del mais waxy, porterà alla formazione di chicchi il cui endosperma non contiene più le caratteristiche di pregio del mais waxy. Nei contratti di produzione vengono previsti dei controlli per

testare il grado di commistione con il mais ibrido convenzionale e vengono previste delle penalità a seconda del grado di impurezza riscontrato che è direttamente proporzionale al grado di commistione. Anche in questo caso non sussiste la possibilità che il coltivatore di mais ibrido convenzionale venga citato in giudizio per rispondere dei danni subiti dal mais waxy a causa della commistione, né tanto meno gli può essere imposto di non seminare il mais ibrido convenzionale sul suo terreno perché danneggia il mais waxy.

90. Identica cosa accade se un agricoltore voglia seminare mais da seme. Questi ha la necessità di ottenere un seme con un'elevata purezza varietale. I produttori di mais da seme, dovendo garantire che la purezza varietale raggiunga valori elevati, sono costretti ad isolare drasticamente la propria coltivazione da possibili fonti di commistione. Ciò comporta che i produttori di mais da seme sono costretti a coltivare una certa quantità di piante di mais della stessa varietà, ma solo una minima parte del seme ottenuto nella parte più interna della coltivazione, e più lontana dalle possibili fonti di commistione, può essere venduta come mais da seme perché i semi ottenuti dalle piante situate nelle parti più esterne dell'appezzamento avranno subito un grado di commistione non commercialmente tollerato nel caso di produzione di seme.

91. La medesima cosa accade se un agricoltore vuole coltivare mais dolce. Anche in questo caso la fecondazione incrociata con un mais ibrido convenzionale porterebbe ad un decadimento qualitativo dei chicchi del mais dolce. Anche in questo caso, a coloro che vogliono

coltivare questa tipologia di produzione, sono raccomandati requisiti di isolamento dalle fonti di commistione.

92. In buona sostanza nella realtà pratica la gestione delle coesistenza di colture di tipologie diverse di prodotti della stessa specie, prevedono che, in relazione al fenomeno naturale della fecondazione incrociata delle colture ed essendo impossibile impedire che il polline si diffonda entro una determinata distanza o verso una certa direzione, le misure atte ad evitare la commistione, e di conseguenza la presenza involontaria di certe caratteristiche indesiderate, restano a carico di coloro che hanno l'interesse a perseguire un determinato risultato tecnico-economico, ovvero di coloro che subiscono l'effetto di dominanza nel caso della fecondazione incrociata.

93. Per analogia anche la coesistenza di coltivazioni convenzionali, biologiche ed OGM dovrà essere affrontata nella stessa maniera come descritto sopra. E cioè nel caso della coltivazione contemporanea di colture biotecnologiche, convenzionali e biologiche, le misure atte ad evitare la presenza involontaria di OGM negli altri prodotti, restano a carico di coloro che non desiderano la presenza involontaria di certe caratteristiche commerciali nelle loro produzioni.

94. Ed infatti a ben guardare anche nel documento predisposto dell'ECOB (all. n° 30), l'approccio al fenomeno della commistione ricalca quanto avviene normalmente in caso di contemporanea coltivazione di piante con diverse caratteristiche commerciali.

95. Infatti in tale documento sono suggerite le misure che si devono adottare per impedire la presenza involontaria di OGM nelle proprie produzioni. Da pag. 47 a pag. 52 del documento allegato, vengono indicate le migliori pratiche per le misure della coesistenza nella coltivazione di mais. Esse riguardano:

- a. Migliori pratiche per la purezza delle sementi ²;
- b. Migliori pratiche per la gestione della seminatrice (capitolo 6.2.)³;
- c. Migliori pratiche per la riduzione della fecondazione incrociata da campi OGM (capitolo 6.3.)⁴;
- d. Migliori pratiche per la gestione della fase di raccolta (capitolo 6.4.)⁵;
- e. Le migliori pratiche per la gestione della fase di essiccazione (capitolo 6.5.)⁶;
- f. Le migliori pratiche per la fase di trasporto (capitolo 6.6.)⁷;

² Best practices for seed purity (capitolo 6.1.).

³ Best practices for seed driller management

⁴ Best practices for reduction of cross-pollination from GM fields

⁵ Best practices for harvester management

⁶ Best practices for dryer management

⁷ Best practices for transport

g. Le migliori pratiche per la fase di stoccaggio (capitolo 6.7.)⁸.

96. La ratio di queste consigliate migliori pratiche agricole per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali o biologiche, porta a considerare che tali migliori pratiche agricole non possano interessare coloro che coltivano piante OGM i quali, per definizione, immettono sul mercato un prodotto con l'etichetta di prodotto contenente OGM.

97. Questi consigli vengono rivolti a coloro, e devono essere applicati da coloro, che hanno interesse ad evitare la presenza involontaria di OGM nelle loro produzioni, e cioè i coltivatori di mais che praticano il metodo di coltivazione convenzionale o biologico.

98. Ed infatti, continuando nella disamina del documento troviamo che al capitolo 7 pag. 53, viene analizzata la situazione delle aree nelle quali la coesistenza è difficile da raggiungere. In particolare lo studio prima individua i fattori per cui è difficile raggiungere la coesistenza: *«I fattori che possono rendere inapplicabili le misure raccomandate in questo documento riguardano gli appezzamenti piccoli ed allungati, appezzamenti poco profondi e dal livello di adozione delle colture di mais OGM nell'area.»*⁹

99. Sempre nello stesso capitolo vengono individuate anche le soluzioni possibili per risolvere queste situazioni: *«In queste situazioni*

⁸ Best practices for storage

⁹ *The factors which may affect the applicability of the measures recommended in this document include small and elongated fields, small field depths and the level of adoption of GM maize.*

possono essere usate misure alternative come ad esempio la comunicazione tra gli agricoltori per minimizzare i possibili problemi, evitare la semina di colture OGM/non OGM basato su accordi volontari fra gli operatori coinvolti, e accordi volontari tra gli agricoltori coinvolti per etichettare il raccolto come contenente OGM»¹⁰.

100. In conclusione nel documento predisposto dalla Commissione europea in base al 2° comma dell'art. 26 bis della direttiva 2001/18/CE, al fine di evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, non solo non viene prevista alcuna misura a carico di coloro che coltivano OGM, ma anche nelle situazioni in cui le misure prese non sono in grado di garantire il non superamento di un certo grado di commistione, le misure alternative che vengono proposte sono la comunicazione fra agricoltori, o la non semina delle colture OGM o non OGM **in base ad accordi volontari fra gli agricoltori coinvolti**. Ciò significa, come può essere verificato nel testo, che l'estensore del documento consiglia ai produttori di mais convenzionale o biologico di attuare un isolamento spaziale o temporale DA una limitrofa coltivazione di mais OGM, per ridurre la commistione da impollinazione incrociata che proviene da esso.

101. Se l'intento dell'estensore del documento fosse stato quello di consigliare le migliori pratiche agricole per evitare la fecondazione incrociata a carico dei coltivatori di mais OGM, avrebbe indicato nel

¹⁰ *In these situations alternative measures may be used e.g. communication between the farmers to minimise possible problems, claustring of GM/non-GM fields based on the voluntary decision of the involved operators, and voluntary agreements between involved farmers on labelling harvest as containg GMO*

testo le migliori pratiche agricole per riduzione della fecondazione incrociata VERSO i campi convenzionali o biologici. Ciò conferma che tutte le misure atte ad evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali o biologiche che gli Stati membri devono promulgare, riguardano i coltivatori di piante convenzionali o biologiche.

102. Altro elemento da prendere in considerazione per valutare la legittimità delle misure di coesistenza così come interpretate dalla regione FVG, è la conformità delle stesse a quanto previsto all'art. 844 del C.C.. Al fine di poter applicare restrizioni e divieti verso una fonte di “inquinamento” bisognerebbe dimostrare che le immissioni di polline da campi di OGM verso altri appezzamenti, superi la normale tollerabilità. Ciò non è stato dimostrato dalla Regione nell'adottare il suo provvedimento di divieto di cui all'art. 1 della L.R. 5/2011.

103. In altre parole il comportamento del polline proveniente da una coltura di mais OGM è del tutto identico al comportamento del polline proveniente da una coltura convenzionale o biologica. Non è mai stato dimostrato che il polline proveniente dal mais OGM abbia una forza di propagazione maggiore, una vitalità maggiore, una maggiore capacità fecondativa, una durata in vita maggiore, una emissione più abbondante, ecc..

104. In definitiva, poiché il fenomeno della impollinazione incrociata è un fenomeno naturale dovuto alla natura delle cose, il proprietario confinante che coltiva in modo convenzionale o biologico, non può

impedire le propagazioni di polline dal fondo del vicino che coltiva OGM, se queste propagazioni non superano la normale tollerabilità.

105. Nel caso di commistione dovuto al flusso genico (che è il principale meccanismo di commistione) vengono a mancare del tutto gli elementi caratteristici del fatto doloso o colposo (a meno che non si giudichi colpa o dolo l'aver seminato una coltura OGM su un proprio appezzamento!!!), in quanto la diffusione del polline è legata alla natura delle piante coltivate ed è totalmente ininfluenza dalla volontà dell'uomo. Ciò implica che non può essere invocato l'art. 2043 del C.C. e, di conseguenza, il coltivatore di colture OGM non può essere chiamato al risarcimento per fatto illecito dell'eventuale danno accertato ad una coltura convenzionale o biologica. In altre parole il principio del risarcimento del fatto illecito è dovuto solamente qualora si verifichi il dolo o la colpa, cioè il fattore soggettivo, del proprietario terriero da cui proviene il fattore negativo. Nulla invece è dovuto se non c'è dolo o colpa ovvero nessun proprietario terriero è responsabile per i danni causati da forze puramente naturali che originano dalla sua proprietà, ovvero nessun proprietario di un terreno può essere soggetto ad alcun dovere positivo di porre rimedio alle circostanze di origine puramente naturale che si verificano sulla sua terra anche se possono essere molto dannose o moleste per i suoi vicini.

106. A conclusione di questo terzo motivo di doglianza si ritiene che l'organo che ha emesso le ordinanze-ingiunzioni non abbia valutato la congruità del divieto imposto dall'adozione delle misure di coesistenza

alla norma costituzionale. Con le argomentazioni svolte abbiamo dimostrato che l'imposizione di un divieto di semina a chi coltiva il mais OGM rispetto a chi coltiva mais convenzionale o biologico cozza con il principio giuridico dell'uguaglianza e della pari dignità degli interessi economici di chi coltiva con il metodo biologico, convenzionale e OGM. Inoltre abbiamo dimostrato che, per non contrastare con il principio previsto all'art. 23 della Costituzione, non è permesso imporre prestazioni personali o patrimoniali, che si concretizzano con l'impedimento di coltivare ciò che si vuole sul proprio terreno, ad un soggetto per difendere gli interessi economici di un altro soggetto. Le misure di coesistenza impongono delle prestazioni patrimoniali, consistenti nel divieto di praticare la coltivazione di piante OGM sui propri terreni.

107. Poiché da sempre gli agricoltori praticano la coesistenza, il diritto agrario, in conformità alle norme costituzionali, ha già risolto il problema derivante dalla commistione di caratteri che possono comportare anche deprezzamento di valore del prodotto che ha subito tale evento. Poiché il fenomeno della fecondazione allogama è di origine prettamente naturale, non possono essere imposti dalla legge nessun obbligo e divieto ai proprietari degli appezzamenti da cui ha origine la commistione. Il compito di evitare o di ridurre al minimo gli aspetti negativi della commistione spetta dunque al soggetto che ha l'interesse economico ad evitarli e non al soggetto da cui proviene la fonte di commistione in quanto la commistione è un fenomeno naturale ed inevitabile legato alla natura delle cose.

108. Il divieto imposto dal provvedimento regionale contestato, pur derivando dall'applicazione di una Raccomandazione europea, cozza quindi con principi costituzionali evidenziati. Anche per questo motivo va sollevata alla Corte Costituzionale la conformità della norma regionale contestata ai principi di uguaglianza e di divieto di imporre prestazioni personali ad un soggetto per salvaguardare gli interessi economici di un altro soggetto.

IV Motivo: violazione dell'art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea come interposto dall'art. 6 del T.U.E.

109. Si considerino le seguenti disposizioni:

-) art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, secondo cui *"...È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali..."*.

-) art. 6 del T.U.E., al paragrafo 1, sul riconoscimento dei diritti di libertà sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. Ciò in relazione al loro valore giuridico e all'esigenza di una loro interpretazione in conformità alle disposizioni generali del titolo VII della Carta sulla sua interpretazione e applicazione.

110. Orbene, si è detto che la disciplina fissata dalla L.R. n° 5/2011, derivata dall'applicazione di quanto previsto nella Raccomandazione

citata, ha introdotto nella Regione Friuli Venezia Giulia un divieto assoluto di seminare e coltivare piante OGM, in tutto il suo territorio, per motivi diversi da quelli inerenti a danno, o pericolo di danno, alla salute umana, degli animali, ovvero di un danno all'ambiente.

111. Ciò si traduce in una limitazione della libertà d'impresa per quegli imprenditori agricoli che svolgono la loro attività economica nella Regione FVG che volevano optare per tale tipo di coltivazione, ovvero che andranno a replicare per ragioni indipendenti dall'ambiente, ovvero della salute, al manifestato interesse del produttore OGM di coltivare all'interno della Regione.

112. Ora, una siffatta evenienza si pone in contrasto con quanto contemplato dall'art. 52, paragrafo 1, della Carta. Questa ammette la previsione di eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà, quali, appunto, la libertà d'impresa.

113. Ma ciò può avvenire a condizione che esse siano previste per legge e rispettino il contenuto essenziale di tali diritti e libertà e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondono effettivamente a finalità di interesse generale, riconosciute dall'Unione europea o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (v., in tal senso, sentenze 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, c-92/09 e C-93/09, Racc. pag. I-11063, punto 65, nonché sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C-283/11, punto 48).

114. Al contrario si può ragionevolmente ritenere che costituisce violazione del principio di proporzionalità il divieto in termini assoluti, in un certo ambito territoriale, della coltivazioni di OGM.

115. Ragionando in termini astratti è ben vero che la libertà d'impresa nella giurisprudenza della CGUE non costituisce una prerogativa assoluta; nondimeno le misure previste nella L.R. 5/2011 si pongono in contrasto con il contenuto essenziale degli indicati diritti di libertà, nella parte in cui le misure previste si dovessero rilevare non necessarie e non rispondenti in termini effettivi a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione Europea.

116. Ciò lo si dice in relazione alla motivazione squisitamente economica, in virtù del quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha escluso, praticamente in maniera arbitraria, dal proprio territorio la coltivazione di OGM.

117. Emerge, pertanto, che il potere unilaterale che la Regione Friuli Venezia Giulia si è attribuita di impedire la possibilità di coltivare OGM è – come si è detto – nel concreto arbitrario, poiché non soggetto ad alcuna limitazione, neppure a quella espressione dei principi generali richiamati per le limitazioni che l'Ente pubblico può porre, di proporzionalità ed adeguatezza, richiamati nella Raccomandazione 2010/C 200/01 citata.

118. Con il meccanismo introdotto dalla Raccomandazione, la Regione può, quindi, quasi senza motivazione alcuna o con motivazioni prettamente economiche come nel caso di specie,

esplicare il proprio potere di “veto” e, quindi, in termini assolutamente liberi - si vorrebbe dire - anche per esigenze politiche o ideologiche.

119. Si lascia con ciò al cittadino imprenditore l’onere di temperare un inaccettabile esercizio del potere pubblicistico della Regione; inaccettabile in quanto suscettibile di essere posto in essere in violazione di ogni principio di legalità e, quindi, degli stessi principi informatori il Trattato UE, tra gli altri, appunto, quelli di non discriminazione e proporzionalità.

120. È questa la censura che viene svolta alla L.R. 5/2011 che ha introdotto nella Regione il divieto di seminare piante OGM.

121. Dal momento che, si rende lecito l’esercizio del potere pubblicistico unilaterale di intervento, in questo caso della Regione, al di fuori di ogni “paletto” – leggasi limite – al di là del quale quel potere può essere riconosciuto come non più legittimo.

122. Al tempo stesso, si pongono le premesse perché il rispetto dei principi di legalità, di proporzionalità e di non discriminazione che, nella fattispecie sono quelli che vengono riconosciuti come idonei a limitare il potere inibitorio di coltivazione OGM da parte dell’Ente pubblico, ai sensi del paragrafo 2,1, e 2,2, della Raccomandazione citata, vengono in realtà affidati alla mera considerazione degli aspetti economici legati al fenomeno della commistione, fenomeno con il quale gli agricoltori hanno sempre convissuto da quando l’uomo

pratica l'agricoltura e che sono stati evidenziati nel motivo di doglianza precedente.

123. A tal proposito, ci si permette di richiamare la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui “... *restrizioni all'esercizio dei diritti fondamentali possono essere operate, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, purché tali restrizioni rispondano effettivamente a finalità di interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti* (v. sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 45)...”.

124. All'incontro, il Consiglio regionale del FVG ha approvato una Legge che vieta in tutta la Regione FVG la possibilità di coltivare piante OGM “...*al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche...*” prevedendo anche una sanzione amministrativa per chi violasse tale divieto.

125. L'obiettivo del legislatore regionale del FVG di impedire la presenza involontaria di OGM in prodotti coltivati con il metodo convenzionale o biologico, perseguito attraverso uno strumento legislativo che offre la possibilità di limitare o impedire la libertà di impresa di alcuni operatori agricoli, creando le premesse per la suindicata situazione discriminatoria, non si presenta coerente con gli interessi generali previsti e stabiliti nei Trattati.

126. In questo senso, quindi, la limitazione della libertà d'impresa riconducibile all'art. 2.1. della L.R. 5/2011 che viene messa in dipendenza dalla volontà di evitare la presenza involontaria di tracce di una componente indesiderata in un altro prodotto, ovvero da situazioni che possono non aver nulla a che fare con esigenze di natura ambientale o correlate alla tutela della salute, quella limitazione non persegue, pertanto, un interesse generale dell'Unione europea, ma con esso si pone in conflitto.

127. Si dubita, infatti, che il fine *"...di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche..."*, si possa coerentemente esprimere nella possibilità, riconosciuta alla Regione Friuli Venezia Giulia, di vietare sul proprio territorio la coltivazione di OGM, compromettendo i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti dell'Unione europea.

128. Infatti l'esclusione radicale della coltivazione di un OGM, anche per ragioni diverse dal danno e/o di pericolo di danno all'ambiente e/o alla salute dei cittadini e degli animali, ma appunto dipendente dalla scelta, ancorché qualificata di un organo legislativo regionale, sono situazioni che esprimono un approccio discriminatorio, soggettivamente penalizzante, per un determinato tipo di attività.

129. L'approccio discriminatorio si traduce anche nella previsione di diversità di disciplina per situazioni omogenee.

130. Infatti la pianta di OGM, che ha le stesse caratteristiche giuridiche di un altro bene che non danneggia o pone pericolo di

danno all'ambiente e/o alla salute dei cittadini e degli animali, subisce un trattamento giuridico diverso, penalizzante il suo utilizzo rispetto a specie vegetali che in termini corrispondenti non producono danno e/o pericolo di danno all'ambiente e/o alla salute dei cittadini.

131. Con la L.R. citata il pregiudizio del diritto alla libertà d'impresa degli imprenditori agricoli che operano nella Regione Friuli Venezia Giulia, oltreché il pregiudizio alla libertà di scelta dei consumatori che vivono in questa regione è di fatto prevista da una legge regionale.

132. Per tali ragioni si può motivatamente affermare che attraverso la L.R. 5/2011 si pongono le premesse per impedire l'instaurazione, ovvero la permanenza di un reale mercato unico interno europeo.

133. Nel caso di specie, si può facilmente osservare come la L.R. in questione, avendo vietato sul proprio territorio la possibilità di coltivazione di OGM, ha inciso direttamente, ed in modo sfavorevole, sugli interessi del ricorrente. Questi, infatti, pur avendo lecitamente a disposizione la semente OGM regolarmente autorizzata ed iscritta nel catalogo comune europeo delle varietà di piante di specie agricole, si trova ora, in virtù della succitata L.R. 5/2011 nell'impossibilità di procedere alla sua semina o se lo fa, costretto a subire un'azione amministrativa, come si sta qui discutendo, volta alla distruzione di tale coltivazione nonché a subire una sanzione amministrativa per aver coltivato tale pianta. Il che costituisce la lamentata limitazione alla libertà d'impresa, in questo caso, del ricorrente. Anche per queste ragioni si chiede l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni perché si

basano su norme che violano i principi basilari previsti nei trattati dell'Unione europea.

Sull'Istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267del TFUE

134. Nella parte in fatto è stata descritta l'intera vicenda che vede l'attuale ricorrente cercare di rivendicare il proprio diritto a seminare piante OGM autorizzate.

135. È stato messo in evidenza il comportamento ostruzionistico dello Stato italiano e della Regione Friuli Venezia Giulia per impedire al ricorrente la possibilità di seminare liberamente piante OGM sui terreni da lui coltivati.

136. Fra questi comportamenti ostruzionistici va annoverato quello di cui qui si discute, e cioè la Regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto un divieto di semina sulla base dell'applicazione di quanto previsto al paragrafo 2.4. della Raccomandazione 2010/C 200/01 del 13 luglio 2010.

137. La violazione di tale divieto viene sanzionata con una somma di denaro che va 5.000,00 a 50.000,00€ a violazione. La Regione FVG ha applicato il minimo edittale per le tre violazioni rilevate.

138. Nelle argomentazioni svolte nella parte di diritto pare, al ricorrente, che sia stato messo in evidenza che la norma friulana che prevede la possibilità di vietare la coltivazione di piante OGM per evitare la presenza involontaria di caratteristiche indesiderate nelle piante coltivate con il metodo convenzionale e/o biologico presentino

alcune criticità confliggenti con il principio dei trattati europei e con la Costituzione italiana.

139. Il fatto della violazione non è contestato. C'è stata violazione della norma di cui all'art. 2.1. della L.R. 5/2011, anche se le ragioni sono state argomentate nel I motivo di doglianza.

140. Dagli altri motivi di doglianza è tuttavia emerso che sono le norme di derivazione europea che sostengono la norma regionale che presentano alcuni punti di dubbia legittimità costituzionale e di conflitto con le norme contenute nei trattati europei.

141. Detto in altre parole pare al ricorrente che il principio della coesistenza, così come viene interpretato dalle norme europee e come è stato attuato nella norma impugnata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, presenti alcuni punti di criticità tenuto conto dei principi contenuti nei Trattati europei.

142. In primis la coesistenza è un principio che, come è stato indicato nella Raccomandazione citata, riguarda solo aspetti economici della contemporanea coltivazione in una stessa area di piante della stessa specie ma con caratteristiche qualitative diverse perché in Europa possono essere autorizzati solo OGM che non presentano problemi per la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente.

143. Stante questo principio non si può di conseguenza porre dei limiti alla libera circolazione della merce seme di mais OGM e di impedirne, di conseguenza, la coltivazione perché, come indicato nel II

motivo di doglianza, il divieto di uso di una merce o, in senso lato, il divieto alla libera circolazione di una merce, non può basarsi su motivazioni di carattere economico (vedi artt. 34, 35 e 36 del TFUE).

144. Inoltre per il principio costituzionale di cui all'art. 3 e 23 non si può discriminare tra una produzione convenzionale, biologica o biotecnologica e non si possono imporre prestazioni personali ad un soggetto per salvaguardare gli interessi economici di un altro soggetto.

145. Infine non si può impedire la libertà d'impresa ad un soggetto sulla base di motivazioni economiche di salvaguardia degli interessi di un altro soggetto.

146. Di conseguenza non si possono porre dei doveri positivi e patrimoniali ad un coltivatore per favorire l'interesse economico di un altro coltivatore.

147. Non si potrà nemmeno chiamare un coltivatore di piante OGM a rispondere dei danni economici derivanti dalla commistione del carattere indesiderato nella produzione del coltivatore convenzionale e biologico, dal momento che l'impollinazione anemofila è un fenomeno naturale che non dipende dall'uomo ma da fenomeni completamente naturali.

148. Vi è quindi la necessità di sospendere il procedimento e di sottoporre le seguenti questioni alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, per le seguenti ragioni pregiudiziali :

Alla Corte Costituzionale:

- a. Dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza dei dubbi sollevati circa la compatibilità del divieto di seminare il mais OGM per la necessità di evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti andrà chiesto alla Corte Costituzionale "...se sia legittimo, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, prevedere una discriminazione, vietando la coltivazione di piante OGM per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti dal momento che le piante OGM, Convenzionali e biologiche hanno le stesse caratteristiche di non arrecare danno alla salute umana, degli animali e dell'ambiente".
- b. Dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza dei dubbi sollevati circa la compatibilità del divieto di seminare piante OGM per la necessità di evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti "...se sia legittimo, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, imporre prestazioni patrimoniali, attraverso il divieto di coltivazione di piante OGM, ad un soggetto per avvantaggiare economicamente un altro soggetto...".

Alla Corte di Giustizia dell'Unione europea

- c. <Se la norma di cui al comma 1 all'art. 26 bis della direttiva 18/2001/CE che prevede che gli Stati membri

“...possono adottare tutte le misure necessarie per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti...” possa essere interpretata nel senso che le misure positive per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti devono essere intraprese da coloro che coltivano le piante convenzionali o biologiche>.

- d. <Se, poiché le regole sulla coesistenza riguardano solo gli aspetti economici della coltivazione di OGM, il divieto di coltivazione di piante OGM, ai sensi dell’art. 2.4. della Raccomandazione 2010/C - 200/01, si pone in contrasto a quanto previsto dagli articoli 34, 35 e 36 del TFUE>.
- e. <Se vietare ad un coltivatore la possibilità di seminare piante OGM per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, e quindi per motivi diversi al danno o pericolo di danno alla salute umana, degli animali e per l’ambiente, sia coerente con quanto previsto all’art. 16 della Carta dei diritti dell’uomo come interposto dell’art. 6 del TUE.>

§

Tutto ciò premesso, l' opponente, come sopra legittimato e difeso,

RICORRE

ai sensi degli artt. 22 e seg. Della L 24-11-1981 nr. 689 così come modificata dal DL 1-9-2011 nr. 150, al Giudice Unico del tribunale di Udine, affinché previa fissazione di udienza di comparizione avanti a sé delle parti, previa indicazione dei termini per la costituzione in giudizio della parte resistente che si indica nella Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia in persona del suo presidente pro tempore voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE :

A- Sospendersi il procedimento Vi è quindi la necessità di sospendere il procedimento e di sottoporre le seguenti questioni alla Corte Costituzionale le seguenti ragioni pregiudiziali :

1. Dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza dei dubbi sollevati circa la compatibilità del divieto di seminare il mais OGM per la necessità di evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti andrà chiesto alla Corte Costituzionale "...se sia legittimo, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, prevedere una discriminazione, vietando la coltivazione di piante OGM per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti dal momento che le piante OGM, Convenzionali e biologiche hanno le stesse

caratteristiche di non arrecare danno alla salute umana, degli animali e dell'ambiente”.

2. Dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza dei dubbi sollevati circa la compatibilità del divieto di seminare piante OGM per la necessità di evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti “...se sia legittimo, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, imporre prestazioni patrimoniali, attraverso il divieto di coltivazione di piante OGM, ad un soggetto per avvantaggiare economicamente un altro soggetto...”.

B- Suspendersi il procedimento Vi è quindi la necessità di sospendere il procedimento e di sottoporre le seguenti questioni alla Corte di Giustizia dell' Unione Europea le seguenti ragioni pregiudiziali :

1. <Se la norma di cui al comma 1 all'art. 26 bis della direttiva 18/2001/CE che prevede che gli Stati membri “...*possono adottare tutte le misure necessarie per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti...*” possa essere interpretata nel senso che le misure positive per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti devono essere intraprese da coloro che coltivano le piante convenzionali o biologiche>.
2. <Se, poiché le regole sulla coesistenza riguardano solo gli aspetti economici della coltivazione di OGM, il divieto di coltivazione di piante OGM, ai sensi dell'art. 2.4. della Raccomandazione 2010/C -

200/01, si pone in contrasto a quanto previsto dagli articoli 34, 35 e 36 del TFUE>.

3- <Se vietare ad un coltivatore la possibilità di seminare piante OGM per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, e quindi per motivi diversi al danno o pericolo di danno alla salute umana, degli animali e per l'ambiente, sia coerente con quanto previsto all'art. 16 della Carta dei diritti dell'uomo come interposto dell'art. 6 del TUE.

NEL MERITO :

Dichiararsi nulla, annullabile, illegittima e comunque inefficace l'ordinanza ingiunzione qui impugnata.

Condannarsi controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, con distrazione delle spese.

IN VIA ISTRUTTORIA :

Si allegano i seguenti documenti :

- 1) Copia Visura Camerale;
- 2) Copia Decreto sequestro 2011;
- 3) Copia Lettera a Commissione europea;
- 4) Copia Lettera direttore 18-01-2011;
- 5) Copia Lettera ai Consiglieri regionali 4-3-2011;
- 6) Copia L.R. 5-2011;
- 7) Copia Lettera Commissione europea 20-7-2011;

- 8) Copia Procedura Eu-Pilot 3972;
- 9) Copia Lettera Regione 11-01-2013;
- 10) Copia Raccomandata del 28-5-2013;
- 11) Copia Delibera n° 2239-2012;
- 12) Copia Delibera n. 879-2013;
- 13) Copia Lettera Comm. del 08-07-2013;
- 14) Copia Sentenza 614-2013 Tribunale di Pordenone;
- 15) Copia Nota Presidenza 07-02-2014;
- 16) Copia Comunicazione Consiglieri 23-3-2014;
- 17) Copia L.R. 5-2014;
- 18) Copia Comunicazione del 16-4-2014;
- 19) Copia Missiva ai consiglieri del 30-4-2014;
- 20) Copia Comunicazioni di avvenuta semina;
- 21) Copia Ordini di rimozione;
- 22) Atto ricorso TAR Trieste 2014;
- 23) Copia Sentenza TAR Trieste 146-2015;
- 24) Copia Atto di impugnazione CdS2015;
- 25) Copia Sentenza CdS 803-2019.
- 26) Copia Ord-Ing. 067468 Fidenato;
- 27) Copia Ord-Ing. 067468 Trois;
- 28) Copia Ord-Ing. 067472 Trois;
- 29) Copia Ord-Ing. 067472 Fidenato;

30) Copia ECoB-Best Pratiche corn OGM;

31) Copia Lettera Essicatio CIEM 2013.

Con riserva di produrre altri documenti

Si dichiara che il presente procedimento civile è in esenzione da contributo unico.

Pordenone, 21/10/2019.

avv. Sandra Cisilino

Avv. Edoardo Longo